



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare (PRESTIGIACOMO)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)**

**con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)**

**con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (FITTO)**

**e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GALAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2010**

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	10
Analisi tecnico-normativa (ATN) .....	»	16
Disegno di legge .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, allo scopo di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano, interviene ad introdurre alcune disposizioni innovative in materia di iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale, nonché a modificare alcune disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), e, infine, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione della pubblica amministrazione.

È noto che ciascun albero fornisce inestimabili «ecoservizi»: depurazione contro l'inquinamento, aria, ombra, frescura, varietà estetico-paesaggistica, e altro ancora. In particolare, è stato calcolato che un singolo albero è in grado di fornire abbastanza ossigeno per dieci persone e di assorbire, a seconda delle dimensioni, da 7 a 12 chilogrammi di emissioni di anidride carbonica all'anno. Inoltre, gli alberi riducono l'inquinamento acustico e possono farci risparmiare sino al 10 per cento del consumo energetico.

Nella prospettiva di divulgazione della conoscenza dei temi della sostenibilità ambientale e di incentivo delle azioni volte ad arricchire il patrimonio naturale, il presente disegno di legge si propone in primo luogo di recuperare e rinvigorire la tradizione di festeggiare la «Festa degli alberi», celebrata per la prima volta come «*Arbor Day*» in Nebraska (USA) il 10 aprile 1872, con una piantagione di alberi, nello stesso anno in cui venne istituito il primo parco naturale del mondo

(quello di Yellowstone). Si tratta di una tradizione millenaria, essendo ben noto che greci, romani e altri popoli avevano particolari riti e giorni dedicati al culto e alla piantagione degli alberi. In Italia la «Festa degli alberi» è stata istituita alla fine dell'Ottocento da Guido Baccelli, e tenuta per la prima volta nel 1898, proprio il 21 novembre.

Il presente disegno di legge intende recuperare e rilanciare il significato di questa tradizione, come momento non soltanto simbolico ma di evidente valenza strategica nella misura in cui riesca anche ad intercettare e stimolare l'interesse e la consapevolezza dei più giovani sui temi della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, orientandoli verso scelte sostenibili. Anche la «Giornata nazionale degli alberi», dunque, rappresenta una misura che va ad inserirsi nel più ampio quadro delle azioni intraprese al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, con l'essenziale coinvolgimento delle nuove generazioni, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'istituzionalizzazione per legge di una giornata di «piantumazione», che fra l'altro, come accennato, favorisce l'attuazione degli accordi internazionali in materia ambientale, in particolare nel quadro delle politiche di riduzione dell'inquinamento, è apparsa per vero necessaria per superare quelle criticità normative (estrema genericità della norma istitutiva del 1923 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articolo 104 del unitamente al carattere di mero stimolo di iniziative volon-

tarie degli istituti scolastici, con copertura finanziaria imprecisata, del decreto interministeriale tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della pubblica istruzione del 4 agosto 2000 sulla celebrazione nazionale della Festa degli alberi del 2006) che hanno fatto cadere progressivamente in desuetudine la Festa degli alberi, al netto di singole meritorie iniziative.

Ogni anno la Giornata nazionale degli alberi sarà intitolata e dedicata ad un tema specifico di rilevante valore etico, culturale e sociale.

Quanto al secondo intervento, la legge 29 gennaio 1992, n. 113, com'è noto, prevede da quasi vent'anni l'obbligo in capo ai comuni di porre a dimora un albero entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente.

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di dare maggiore effettività all'obbligo medesimo, imposto dalla legge n. 113 del 1992, rispetto al quale non è, allo stato, prevista alcuna misura sanzionatoria, incentivando la tenuta di comportamenti conformi.

Si riducono, di conseguenza, i termini per la piantumazione da dodici a tre mesi, in modo da innestare nelle amministrazioni comportamenti di adeguamento regolare e quotidiano alle disposizioni della citata legge n. 113 del 1992, ed al contempo creando i presupposti affinché gli amministrati possano conoscere se e in che misura, in ciascuna consiliatura, quest'obbligo sia stato rispettato dagli amministratori di ciascun comune, attraverso l'introduzione del bilancio arboreo del comune. In tal modo, si intende elevare il giudizio dei cittadini sul grado di adempimento raggiunto dagli amministratori uscenti a fattore di influenza nelle scelte degli elettori, in sede di rinnovo del consiglio comunale. Allo scopo, è previsto un censimento del patrimonio arboreo presente nelle aree urbane.

Il terzo intervento previsto si inserisce in un percorso, destinato auspicabilmente ad assumere carattere più ampio ed organico, fina-

lizzato ad orientare la fiscalità in senso ambientale e, dunque, a sfruttare le potenzialità della leva tributaria nell'ambito delle più moderne politiche di salvaguardia dell'ambiente.

In particolare, l'obiettivo è quello di incentivare la destinazione ad aiuole, e quindi a spazi di verde urbano, delle aree adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi introducendo l'esenzione dalla TOSAP di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 1993, per le aiuole realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi (stazioni ferroviarie, aeroporti, supermercati e ipermercati, stabilimenti balneari, punti vendita di commercio al dettaglio, e così via). L'intervento appare quanto mai opportuno anche alla luce di recenti sentenze della Corte di Cassazione, sezione tributaria, che hanno stabilito l'obbligo di pagamento della TOSAP non soltanto sugli spazi occupati dalla struttura commerciale e su quelli « necessari per manovre e viabilità », ma anche sulle aiuole. Con il disegno di legge proposto, quindi, si vuole evitare che l'obbligo tributario produca l'effetto di disincentivare la sinergia fra sistema produttivo e ambiente, specie nelle aree urbane. Prevedendo, infatti, un incentivo sotto forma di esenzione tributaria, si favorisce la creazione di spazi verdi sul territorio, per iniziativa volontaria delle imprese e con oneri a loro carico.

Infine, con la medesima finalità di incentivo dei comportamenti caratterizzati da sostenibilità ambientale, si interviene sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione stipulati dalla pubblica amministrazione con soggetti privati, di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, specificando che nella categoria delle iniziative ivi previste devono essere ricomprese quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera attraverso la piantumazione nelle aree urbane di alberi.

In particolare, quanto al contenuto dei singoli articoli, si illustra quanto segue.

L'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi». Quest'ultima sostituisce la «Festa degli alberi» di cui all'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che viene di conseguenza abrogato. La finalità di tale istituzione consiste nel perseguire, tramite la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del citato protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, nonché la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

Nella giornata in questione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra la comunità umana e l'ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché a stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità. Si stabilisce inoltre che ogni anno la Giornata nazionale degli alberi sia intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale.

Tali iniziative sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si prevede poi che, in occasione della celebrazione della Giornata degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali re-

gionali, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano e preferibilmente di provenienza locale, in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune. L'attuazione della disposizione in esame è demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alle iniziative si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; ciò, in particolare, con riferimento alle coperture di cui all'articolo 4 della legge n. 113 del 1992.

L'articolo 2 apporta al testo della legge n. 113 del 1992 le modifiche necessarie ad assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato.

La lettera *a*) del comma 1, in primo luogo, modifica il termine per la messa a dimora dell'albero, abbreviandolo da dodici mesi a novanta giorni decorrenti dalla registrazione anagrafica del neonato residente.

La lettera *b*) del comma 1 modifica il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 113 del 1992, stabilendo che, entro il medesimo termine di tre mesi, l'ufficio anagrafico comunale fornisca alla persona che ha effettuato la registrazione anagrafica informazioni dettagliate circa il luogo esatto in cui l'albero è stato piantato.

La lettera *c*) inserisce una nuova disposizione che si colloca tra l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge n. 113 del 1992.

L'articolo 3-*bis*, così introdotto, impone ai comuni di provvedere al censimento e alla classificazione degli alberi piantati nel rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Allo scopo di facilitare la valutazione da parte del cittadino dell'operato del sindaco e di collegare questa valutazione alla decisione elettorale, si stabilisce che due mesi

prima della scadenza naturale del mandato il sindaco, o l'autorità subentrata in caso di cessazione anticipata del mandato stesso, debba render noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero di alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica al principio e al termine della consiliatura.

Il comma 2, infine, precisa che le attività previste dalle disposizioni introdotte dall'articolo in esame vengono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, facendo salve le disposizioni di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, (*«Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»*), aggiunge al testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la lettera g-bis), recante un'ulteriore ipotesi di esenzione dal pagamento della TOSAP, relativa alle aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 4 inserisce nuovi periodi nel comma 2 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L'articolo 43 della citata legge n. 449 del 1997 prevede, al comma 1, che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordo di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Il primo periodo del comma 2 specifica che le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono

escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Dopo questa disposizione, il presente disegno di legge ne inserisce una volta a far rientrare nell'ambito di tali iniziative quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. La gamma della attività sponsorizzabili comprende una molteplicità di iniziative, quali, ad esempio, interventi di forestazione urbana, adozione di un'area per un periodo di tempo al fine di provvedere alla sua valorizzazione, manutenzione di aree verdi, versamento di somme di denaro da destinare alle predette attività.

Il comma 2 del citato articolo 43 precisa così che, in tali ipotesi, il comune possa inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, lo schema di disegno di legge è stato oggetto di valutazione da parte della Conferenza unificata.

A seguito della riunione in sede tecnica, le Regioni, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM) hanno formulato osservazioni e proposte emendative, in gran parte recepite, all'accoglimento delle quali è stato condizionato il parere favorevole espresso il 6 maggio 2010.

In particolare, l'ANCI ha presentato diverse proposte di modifica, tutte accolte.

Nello specifico, all'articolo 1, comma 2, si è ritenuto di poter eliminare le parole «In ogni caso»; di poter sostituire, all'articolo

2, comma 1, lettera *a*), il termine di trenta giorni con un termine di novanta giorni e di modificare il termine di centottanta giorni previsto per il censimento e la classificazione degli alberi piantati nel territorio comunale, pur reputato congruo in relazione all'attività da porre in essere, con un termine di un anno.

Con riferimento all'articolo 3, l'ANCI ha ritenuto necessario che i comuni specificino il significato dei concetti di «adiacenza» e «funzionalità» dell'aiuola tramite propri atti regolamentari, allo scopo di evitare il rischio di interventi non coerenti con le politiche locali di gestione del territorio.

In relazione all'articolo 4, è stata inserita, ancora su impulso dell'ANCI, una formula volta a chiarire che le iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di anidride carbonica dall'atmosfera rappresentano solo uno dei diversi interventi attuabili tramite i contratti di sponsorizzazione.

Si è inoltre reputata accoglibile la proposta volta a prevedere un confronto con gli enti locali, per il tramite della Conferenza unificata, in relazione alla definizione della tipologia e delle caratteristiche dei documenti comunali recanti comunicazioni istituzionali, la quale è demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno.

Le regioni hanno proposto emendamenti all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 4, comma 1.

Sono state accolte, all'articolo 1, comma 2, sia la proposta volta a prevedere la colla-

borazione della autorità regionali nella celebrazione della giornata nazionale degli alberi, sia quella volta a consentire che le piantine siano messe a disposizione anche dai vivai forestali regionali.

La richiesta di non modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge n. 113 del 1992 non ha potuto trovare, evidentemente, accoglimento. Lo scopo che il presente disegno di legge si prefigge, come detto, consiste appunto nell'incidere sulla predetta legge con una serie di interventi finalizzati a dare effettività all'obbligo ivi previsto e rimasto a lungo inottemperato.

Infine, la proposta di cui all'articolo 4, comma 1, coincide sostanzialmente con quella presentata dall'ANCI.

L'UNCCEM ha, a sua volta, elaborato proposte di modifica relative all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le quali sono state valutate non sfavorevolmente, in linea di principio, per le finalità perseguite, in quanto volte alla promozione e alla definizione di procedure per una gestione sostenibile del patrimonio arboricolo e all'istituzione di un registro volontario che dia conto dell'assorbimento di anidride carbonica ottenuto attraverso il verde urbano.

Tuttavia esse non possono trovare accoglimento nel presente disegno di legge, giacché esso ha ad oggetto esclusivamente gli spazi verdi «urbani». Non rientrano dunque nell'ambito applicativo del presente intervento il «verde periurbano» e i territori montani, che potranno essere presi in considerazione all'interno di un'ulteriore e diversa iniziativa.

## RELAZIONE TECNICA

In relazione ai profili finanziari del disegno di legge in esame, si osserva quanto segue.

Con riferimento alle iniziative previste dall'articolo 1, comma 2, primo periodo (iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità), si rileva che le stesse sono predisposte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle iniziative prefigurate dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo (messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano), si rileva che per la definizione delle modalità delle stesse è fatto rinvio ad un successivo «decreto del Ministro dell'ambiente. In tale sede gli interventi saranno definiti in quanto compatibili con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle iniziative previste all'articolo 2 (obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato), si osserva che la legge 29 gennaio 1992, n. 113, già prevede, da quasi vent'anni, tale obbligo. Le attività conseguenti sono state svolte, prima, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima, e successivamente, per effetto dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 449, a decorrere dall'anno 1996, con le risorse trasferite alle Regioni nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni, quale conseguenza del trasferimento alla competenza regionale delle relative funzioni.

Quanto alle iniziative previste dal nuovo articolo 3-bis della legge n. 113 del 1992, le medesime potranno essere attuate dai comuni utilizzando le strutture e le informazioni già in possesso delle medesime, acquisite attraverso l'esistente Servizio manutenzione Giardini.

La clausola di invarianza prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del presente disegno di legge garantisce, ad ogni modo, che le attività previste dall'articolo medesimo verranno svolte nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alle iniziative previste all'articolo 3 (esenzione dalla TOSAP per le occupazioni con aiuole adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi), si rileva che non consta che, a tutto il 2009, i rego-



lamenti comunali per la tariffazione TOSAP facessero espresso riferimento alla fattispecie considerata. Per tale ragione, non risultano disponibili dati concernenti il gettito generato dall'assoggettamento ad imposizione delle aree aiuolate, in quanto aree da intendersi ricomprese nelle planimetrie generali dell'occupazione TOSAP, senza specificazione. Tuttavia, in virtù della nota sentenza n. 17074 del 22 luglio 2009 della Corte di Cassazione, le amministrazioni potrebbero essere indotte, all'atto delle prossime revisioni tariffarie, a contemplare tale occupazione quale autonomo presupposto, così producendo ulteriori effetti disincentivanti della sinergia fra sistema produttivo e ambiente, specie nelle aree urbane. L'iniziativa in oggetto potrà introdurre, in merito, elementi di maggiore certezza e razionalizzazione.

Infine, sulle iniziative previste dall'articolo 4, si osserva che la previsione, tra le attività sponsorizzabili della pubblica amministrazione, di una nuova gamma di interventi, comprensiva di una molteplicità di iniziative ambientali - quali, ad esempio, interventi di piantumazione urbana, adozione di un'area per un periodo di tempo al fine di provvedere alla sua valorizzazione, manutenzione di aree verdi, versamento di somme di denaro da destinare alle predette attività - si pone nella prospettiva di reperire sul mercato, attraverso strumenti adeguati, risorse da destinare alle attività di interesse pubblico concernenti l'assorbimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

*A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

Il quadro normativo vigente è costituito dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113, dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'intervento introduce disposizioni innovative in materia di iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale, nonché a modificare alcune disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), e, infine, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti di sponsorizzazione della pubblica amministrazione.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

La vigente situazione normativa non garantisce l'effettività della previsione della Festa degli alberi contenuta nel regio decreto n. 3267 del 1923 né del meccanismo di messa a dimora di un albero per ogni neonato, come dimostra la mancanza di tale pratica da parte delle amministrazioni locali. Il meccanismo previsto dal testo proposto struttura invece un meccanismo cogente di incentivazione del ruolo della piantumazione e del patrimonio arboreo sul territorio.

*C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di sensibilizzare la società sull'importanza del servizio naturale reso dal patrimonio arboreo e di incentivare le pratiche ecocompatibili relative alle aree verdi urbane.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

Gli obiettivi di medio periodo che l'intervento regolatorio consente di realizzare consistono nell'adozione ed entrata in vigore del meccanismo i messa a dimora di piante in corrispondenza con la nascita di ogni neonato. Gli obiettivi di lungo periodo sono rappresentati dalla sensibilizzazione dei cittadini all'importanza del servizio naturale reso dalle piante per la qualità dell'aria e del territorio, e dall'incentivazione alla realizzazione di spazi verdi urbani.

*E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio*

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comuni, regioni, istituzioni scolastiche, operatori economici soggetti alla TOSAP.

## SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è frutto di procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli operatori economici soggetti alla TOSAP. Non sono state avanzate proposte alternative di intervento.

Il presente disegno di legge è stato oggetto di valutazione da parte della Conferenza Unificata. A seguito della riunione in sede tecnica, le Regioni, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) hanno formulato osservazioni e proposte emendative, in gran parte recepite, all'accoglimento delle quali è stato condizionato il parere favorevole espresso il 6 maggio 2010.

In particolare, l'ANCI ha presentato diverse proposte di modifica, tutte accolte. Nello specifico, all'articolo 1, comma 2, si è ritenuto di poter eliminare le parole: «In ogni caso»; di poter sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera a), il termine di trenta giorni con un termine di novanta giorni e di modificare il termine di centottanta giorni previsto per il censimento e la classificazione degli alberi piantati nel territorio comunale, pur reputato congruo in relazione all'attività da porre in essere, con un termine di un anno.

Con riferimento all'articolo 3, l'ANCI ha ritenuto necessario che i comuni specificino il significato dei concetti di «adiacenza» e «funzionalità» dell'aiuola tramite propri atti regolamentari, allo scopo di evitare il rischio di interventi, non coerenti con le politiche locali di gestione del territorio.

In relazione all'articolo 4, è stata inserita, su impulso dell'ANCI, una formula volta a chiarire che le iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera rappresentano solo uno dei diversi interventi attuabili tramite i contratti di sponsorizzazione.

Si è inoltre reputata accoglibile la proposta volta a prevedere un confronto con gli enti locali, per il tramite della Conferenza unificata, in relazione alla definizione della tipologia e delle caratteristiche dei documenti comunali recanti comunicazioni istituzionali, la quale è demandata ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'interno.

Le Regioni hanno proposto emendamenti all'articolo 1, comma 2; all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 4, comma 1.

Sono state accolte, all'articolo 1, comma 2, sia la proposta volta a prevedere la collaborazione dell'autorità regionali nella celebrazione della Giornata nazionale degli alberi, sia quella volta a consentire che le piantine siano messe a disposizione anche dai vivai forestali regionali.

La richiesta di non modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge n. 113 del 1992 non ha potuto provare, evidentemente, accoglimento. Lo scopo che il presente disegno di legge si prefigge consiste infatti nell'incidere sulla predetta legge con una serie di interventi finalizzati a dare effettività all'obbligo ivi previsto e rimasto a lungo inottemperato. Infine, la proposta di cui all'articolo 4, comma 1, coincide sostanzialmente con quella presentata dall'ANCI.

L'UNCEM ha, a sua volta, elaborato proposte di modifica relative all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le quali sono state valutate non sfavorevolmente, in linea di principio, per le finalità perseguite, in quanto volte alla promozione e alla definizione di procedure per una gestione sostenibile del patrimonio arboreo e all'istituzione di un registro volontario che dia conto dell'assorbimento di anidride carbonica ottenuto attraverso il verde urbano.

Tuttavia esse non possono trovare accoglimento nel presente disegno di legge, giacché esso ha ad oggetto esclusivamente gli spazi verdi «urbani». Non rientrano dunque nell'ambito applicativo del presente intervento il «verde periurbano» e i territori montani, che potranno essere presi in considerazione all'interno di un'ulteriore e diversa iniziativa.

### SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento è stata valutata ma scartata in ragione della mancanza nell'ordinamento di un efficace strumento giuridico di incentivazione e tutela del verde pubblico.

## SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'amministrazione non ha ritenuto opportuno valutare opzioni alternative in quanto l'intervento in esame incide su una normativa già esistente. Le norme che si vogliono adottare con il presente intervento regolatorio sono sufficienti per raggiungere il duplice fine prefissato, di sensibilizzazione all'educazione ambientale e di miglioramento dell'ecosistema.

L'amministrazione ha preso atto delle osservazioni della Conferenza unificata, come emerge dalla Sezione II.

## SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta rappresenta l'intervento più idoneo a garantire lo sviluppo ecocompatibile del territorio urbano ed il perseguimento delle finalità di sensibilizzazione, incentivazione e divulgazione sul tema della riduzione delle emissioni nocive e dell'importanza del patrimonio arboreo nel sistema di regolazione climatica.

*A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica per la misurazione degli effetti positivi sull'ecosistema.

*B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'opzione prescelta non comporta svantaggi, in quanto l'intervento è ritenuto il più idoneo a garantire lo sviluppo ecocompatibile del territorio urbano ed il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente. Si ottiene al contempo il risultato di divulgare e sensibilizzare la popolazione sui temi della riduzione delle emissioni nocive e dell'importanza del patrimonio arboreo nel sistema di regolazione climatica, incentivando altresì i cittadini all'adozione di comportamenti ecocompatibili.

*C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari*

Il disegno di legge stabilisce che i comuni debbano comunicare il luogo della messa a dimora dell'albero piantato in occasione di ciascuna nuova nascita. Si prevede inoltre che i sindaci, o l'autorità subentrata in caso di cessazione anticipata del mandato, pubblicino, due mesi prima della scadenza del mandato stesso, il bilancio arboricolo comunale, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane rispettivamente al principio e al termine della consiliatura.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate*

L'amministrazione non ha effettuato comparazione in quanto non sono state prese in esame opzioni alternative.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Gli effetti dell'intervento saranno condizionati dalla collaborazione effettiva che sarà data dalle Amministrazioni coinvolte agli esiti dei necessari coordinamenti richiesti per l'attuazione. Le amministrazioni sono già in grado di operare per attuare gli interventi previsti con le strutture esistenti. L'intervento regolatorio non determina oneri a carico dello Stato.

**SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ**

L'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

**SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

Le modalità attuative dell'intervento non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

*A. Responsabili dell'attuazione*

L'attuazione coinvolge la responsabilità dei vari soggetti destinatari diretti della normativa, ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i comuni, le regioni, le istituzioni scolastiche.

*B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Al provvedimento normativo sarà data pubblicità nei modi previsti dalla legge.

*C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Si fa riferimento all'azione di monitoraggio generale da parte delle Amministrazioni coinvolte nel coordinamento degli interventi, ovvero il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e i comuni.

*D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R*

Verrà effettuato un monitoraggio continuo al fine di rilevare le criticità che possano insorgere, nella prospettiva di una correzione delle modalità di intervento previste. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad effettuare la verifica di impatto della regolamentazione dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Il presente intervento normativo è volto a sostenere lo sviluppo degli spazi di verde urbano, rendendo in tal modo efficace l'intervento di riduzione della anidride carbonica presente in atmosfera con un duplice effetto. Per un verso si interviene su di un aspetto della gestione del territorio idoneo a perseguire gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni inquinanti e pertanto di ottemperare agli obblighi assunti nelle relative sedi istituzionali, oltre che rafforzare il patrimonio arboreo con immediati effetti positivi sull'assetto idrogeologico del territorio. Per altro verso si rende effettivo un meccanismo di sensibilizzazione sociale e di divulgazione del ruolo delle aree verdi nei centri urbani in ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Quanto precede è del tutto coerente con il programma di governo.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo vigente è costituito dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 113, dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il disegno di legge incide sul regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sulla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sul decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.



- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Il disegno di legge non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia. L'unico aspetto su cui la giurisprudenza ha avuto modo di recente di esprimersi riguarda l'applicabilità della TOSAP alle aiuole poste all'interno delle aree di servizio e distribuzione di carburante, con riferimento alla quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire in senso affermativo sul presupposto della mancanza di una espressa fattispecie derogatoria.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il disegno di legge non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel disegno di legge, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in nonne abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge dispone l'abrogazione espressa dell'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il disegno di legge non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il disegno di legge prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che stabilisca le modalità per la messa a dimora presso aree pubbliche di specie vegetali autoctone da parte delle istituzioni scolastiche.

Si prevede che i comuni adottino, entro un anno, un atto di censimento degli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio.

Si prevede inoltre che i comuni, con propri atti regolamentari da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabiliscano i criteri per la realizzazione delle aiuole esenti dalla TOSAP.

Il testo contiene infine la previsione dell'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata, di definizione della tipologia e delle caratteristiche dei documenti istituzionali contenenti riferimenti al soggetto *sponsor* delle iniziative ivi previste.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Sono stati utilizzati, onde valutare l'opportunità dell'intervento, i dati statistici pubblicamente disponibili in tema di bilancio demografico dei nuovi nati negli anni 2006-2009.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi)*

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo

forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

#### Art. 2.

*(Modifiche alla legge  
29 gennaio 1992, n. 113)*

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l'albero è stato piantato alla persona che ha effettuato la registrazione anagrafica»;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati nell'ambito

del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 3.

*(Modifica al decreto legislativo  
15 novembre 1993, n. 507)*

1. Fatta salva l'attuazione della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, allo scopo di favorire l'ampliamento degli spazi di verde urbano ad iniziativa e con oneri a carico dei privati, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

## Art. 4.

(Modifica alla legge  
27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1 anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.».